



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 179 del 14/12/2021

Disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Modifiche legislative in materia di personale dei gruppi consiliari e degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del consiglio regionale",

Firmato da: Gennaro Oliviero

Proposta di legge, avente ad oggetto: "Disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Modifiche legislative in materia di personale dei gruppi consiliari e degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del consiglio regionale", ad iniziativa del Consigliere Regionale Gennaro Oliviero.

Art. 1

(Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari)

1. Al comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), è aggiunto il seguente:
"1.bis. Le unità di personale di cui al comma 1 non possono essere coniugi o conviventi di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il terzo grado."

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del consiglio regionale)

1. Al comma 12quater dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) è aggiunto il seguente:
"12quinquies. Le unità di personale assegnate agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del consiglio regionale non possono essere coniugi o conviventi di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il terzo grado."

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge nasce dalla volontà emersa nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 30/11/2021, allargata alla partecipazione dei Capigruppo consiliari, di dotarsi di una disciplina organica in materia di personale dei gruppi consiliari e degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale con particolare riguardo alle condizioni ostative al reclutamento in presenza di rapporti di affinità o di parentela con consiglieri regionali della Campania.

L'esigenza nasce dalla circostanza che la disciplina attualmente vigente per i gruppi consiliari è contenuta nella delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 29/10/2013 con la quale è stato stabilito che, oltre alle condizioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge, "non possono essere sottoscritti contratti di diritto privato di cui al presente disciplinare con coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica appartenenti al medesimo gruppo consiliare cui il contratto fa riferimento, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74-78 del codice civile entro e compreso il terzo grado".

Nulla, invece, è disposto per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio.

La materia dei rapporti di parentela è prevalentemente trattata per la prevenzione della corruzione e la trasparenza: difatti, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - approvato con D.P.R. 16/4/2013 n. 62 in attuazione dell'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"- individua i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare, stabilendo specifici obblighi di astensione nel caso siano coinvolti interessi propri o di congiunti fino al secondo grado.

Parimenti, per gli Enti locali, l'art. 78, 2° comma, del TUEL dispone che gli amministratori (intendendo per tali anche i consiglieri comunali) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Con la presente proposta si intende disciplinare in modo organico la materia prevedendo una specifica preclusione a conferire gli incarichi *de quo* nei Gruppi consiliari e negli Uffici di diretta collaborazione qualora il personale assegnato o reclutato abbia rapporti di coniugio e di convivenza, ovvero di parentela o di affinità entro il terzo grado con uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale è conferito l'incarico.